



10.4.01

1° gennaio 2020

Regolamento comunale per allacciamenti alla rete e per fornitura di gas

Indice

I. DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
1. Definizioni	1
2. Scopo e campo di applicazione.....	1
3. Compiti dell'Azienda.....	2
4. Basi giuridiche	2
5. Comprensorio di distribuzione	2
6. Utilizzazione di proprietà private e servitù	2
II. RETE DI DISTRIBUZIONE	3
7. Componenti della rete	3
8. Pianificazione rete	3
9. Costruzione	3
10. Accesso agli impianti.....	4
III. ALLACCIAMENTI	4
11. Componenti degli allacciamenti.....	4
12. Proprietà allacciamento e dorsale	4
13. Domanda di allacciamento.....	4
14. Tracciato e caratteristiche.....	4
15. Condizioni tecniche.....	4
16. Realizzazione.....	5
17. Rifiuto di allacciamento	5
18. Vetustà condotte.....	5
19. Sostituzione allacciamento e dorsale.....	6
20. Manutenzione allacciamento e dorsale	6
21. Modalità di intervento	6
22. Messa fuori esercizio.....	6

IV. INSTALLAZIONI INTERNE	7
23. Esecuzione.....	7
24. Prescrizioni tecniche.....	7
25. Collaudo	7
26. Dovere di informazione	8
27. Controlli.....	8
28. Responsabilità	8
V. FORNITURA DEL GAS.....	8
29. Modalità di fornitura	8
30. Limitazione o sospensione.....	9
31. Sospensione per singoli Clienti.....	9
32. Esclusione di responsabilità	9
33. Obblighi del Cliente.....	9
34. Divieto di cessione.....	10
35. Prelievo abusivo.....	10
36. Richiesta di fornitura, disdetta, modifica o trasferimento di Abbonato	10
37. Debitore nei confronti dell'Azienda	10
VI. APPARECCHI DI MISURA (CONTATORI)	11
38. Misura e lettura	11
39. Proprietà e manutenzione	11
40. Ubicazione e posa.....	11
41. Responsabilità	11
42. Verifica e contestazioni.....	12
43. Disfunzioni.....	12
44. Sottocontatori	12
VII. ASPETTI FINANZIARI.....	13
45. Tassa di allacciamento.....	13
46. Offerta e fatturazione tassa di allacciamento	13
47. Altri costi di allacciamento	14
48. Costi dorsale.....	14
49. Prezzi di fornitura.....	14
50. Fatture e pagamenti.....	15
51. Procedura d'incasso ed esecutiva.....	16
52. Ripristino della fornitura.....	16
53. Cauzione.....	16

54. Cauzione per commerci, servizi, industrie, enti pubblici	16
55. Cauzione per privati (economie domestiche)	17
56. Cauzioni per altre prestazioni/servizi/prodotti	17
57. Inadempienza	17
58. Restituzione della cauzione	17
59. Acquisizione cauzioni.....	17
60. Spese generali e costi amministrativi	18
61. Prestazioni diverse	18
VIII. ASPETTI LEGALI	18
62. Violazioni e abusi.....	18
63. Abusi di prelievo e/o tariffa	18
64. Contestazioni di ordine tecnico.....	19
65. Diritto applicabile, Tribunali ordinari e foro	19
IX. DISPOSIZIONI FINALI	19
66. Approvazione.....	19
67. Entrata in vigore.....	19



Regolamento comunale per allacciamenti alla rete e per fornitura di gas

I. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Definizioni

- ¹ **Abbonato:** è l'intestatario del contatore. Di regola, ma non necessariamente, coincide con il Cliente.
- ² **Azienda:** AIM, Sezione Gas, Mendrisio.
- ³ **Cliente:** colui che ha un rapporto commerciale con l'Azienda.
- ⁴ **Condotte di distribuzione:** condotte posate all'interno della zona da servire (di regola su suolo pubblico), e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento.
- ⁵ **Contatore:** apparecchio di misura del volume di gas fornito all'Abbonato.
- ⁶ **Distribuzione:** prestazione di trasporto del gas tramite le reti di distribuzione e gli allacciamenti fino al Cliente/Abbonato.
- ⁷ **Dorsale:** parte comune di un allacciamento che serve più stabili.
- ⁸ **Fornitura:** vendita e consegna di gas al dettaglio.
- ⁹ **Gas:** gas naturale di tipo H (vedi SSIGA Direttiva G1).
- ¹⁰ **Istallatore concessionario:** nel rispetto delle direttive della SSIGA G1 cap. 4.3 e GW102, hanno diritto ad eseguire installazioni del gas unicamente le imprese in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla SSIGA.
- ¹¹ **Istallazione interna:** parte di installazione idraulica a valle del contatore fino agli apparecchi di consumo compresi.
- ¹² **Organi di arresto:** dispositivo atto ad interrompere il flusso del gas.
- ¹³ **SSIGA:** Società svizzera dell'industria del gas e delle acque.
- ¹⁴ **Titolare dell'allacciamento:** proprietario del fondo allacciato o avente diritto di superficie sul fondo.

2. Scopo e campo di applicazione

- ¹ Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra Azienda e Clienti nel campo della fornitura di gas, in particolare per quanto riguarda le condizioni, modalità di fornitura e/o trasporto di gas, di allacciamento, nonché gli aspetti commerciali (tariffe).
- ² Il presente Regolamento contempla altresì al suo interno i principi generali inerenti la costruzione, l'esercizio, la manutenzione ed il finanziamento delle infrastrutture della rete gas dell'Azienda e ne regola i rapporti con i terzi.

3. Compiti dell'Azienda

- ¹ L'Azienda fornisce gas al dettaglio nella zona di distribuzione definita nel presente Regolamento, limitatamente alla capacità degli impianti e in conformità alle condizioni previste negli articoli seguenti, applicando le vigenti tariffe.
- ² L'Azienda provvede ad assicurare che il gas sia distribuito, nel limite del possibile, nella quantità richiesta dai clienti e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli articoli 30 e 31).

4. Basi giuridiche

- ¹ Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore, come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura di gas giusta l'art. 49 cpv. 8, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda e i Titolari dell'allacciamento, gli Abbonati e i Clienti.
- ² L'allacciamento alla rete di distribuzione come pure il prelievo di gas, implicano l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
- ³ Il Titolare dell'allacciamento e l'Abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe in vigore. Questi documenti possono essere inoltre consultati e scaricati dal sito internet dell'Azienda.
- ⁴ Il presente Regolamento e i relativi allegati possono essere modificati dal Legislativo comunale. In caso di divergenze tra l'esemplare cartaceo in possesso del Cliente e quello pubblicato dall'Azienda, fa stato la versione in vigore a quel momento.
- ⁵ In casi particolari, quali grande distanza dalla rete del gas e/o richiesta di allacciamento alla rete dell'alta pressione¹ (vedi art. 7), l'Azienda può stabilire condizioni speciali di allacciamento in deroga al presente Regolamento e alle tariffe in vigore.
- ⁶ Restano riservate le normative internazionali, federali e cantonali ed eventualmente comunali, applicabili in materia e le direttive emanate dalla SSIGA.

5. Comprensorio di distribuzione

- ¹ Il presente Regolamento si applica ai comprensori di distribuzione dell'Azienda.
- ² L'Azienda ha l'esclusiva per la distribuzione di gas su tutto il territorio da essa alimentato, conformemente alla legge e/o sulla base di un'apposita Convenzione.
- ³ L'Azienda realizza gli allacciamenti e fornisce il gas nel limite delle sue possibilità tecniche, giuridiche ed economiche relative alla costruzione, all'ampliamento e al mantenimento dei propri impianti.

6. Utilizzazione di proprietà private e servitù

- ¹ Ogni titolare di un allacciamento (e/o proprietario fondiario) è tenuto a tollerare sul proprio fondo la posa e l'attraversamento di componenti della rete di distribuzione e dorsali, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione. A tale scopo verranno stipulate apposite convenzioni di servitù.

- ² Il Titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha inoltre l'obbligo di consentire all'Azienda l'accesso in ogni momento al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo per la costruzione, l'esercizio, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta ciò fosse necessario per i suddetti lavori. A tale scopo verranno stipulate apposite convenzioni di servitù.
- ³ Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi, competono al proprietario dell'immobile da allacciare:
- la richiesta di autorizzazione e della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
 - la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
 - la conseguente iscrizione all'Ufficio registri;
 - il testo della convenzione dovrà in particolare contenere il diritto ad installare e a mantenere sul fondo altrui una condotta comprese le altre indispensabili strutture ed altre opere accessorie, nonché il diritto di passo. Un esemplare della convenzione iscritta dovrà essere notificata all'Azienda prima dell'inizio dei lavori.
- ⁴ Tutte le spese derivanti dalla servitù, con particolare riferimento alle tasse dell'Ufficio registri e alle eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transitano le condotte, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.
- ⁵ Restano riservati gli articoli 676, 691, 693 e 742 CCS.
- ⁶ L'Azienda può inoltre fare capo all'espropriazione secondo le modalità previste dalla relativa legge.

II. RETE DI DISTRIBUZIONE

7. Componenti della rete

- ¹ La rete di distribuzione, di proprietà dell'Azienda, comprende le condotte di alta pressione¹ (tra 1 e 5 bar) e di bassa pressione (fino a 100 mbar), che consentono il trasporto del gas alle installazioni ad essa allacciate, come pure le cabine di regolazione di pressione e/o misura nonché gli organi di arresto.

8. Pianificazione rete

- ¹ La rete dell'Azienda è realizzata in base ad una pianificazione interna che tiene conto in particolare del potenziale sviluppo dei consumi, degli aspetti tecnici e finanziari.

9. Costruzione

- ¹ Tenendo conto delle proprie esigenze, l'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche, la pressione di distribuzione, i tracciati e le modalità di posa delle condotte e degli impianti annessi, in conformità alle disposizioni federali, cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.
- ² La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione della rete di distribuzione è di esclusiva competenza dell'Azienda o di ditte da essa incaricate.

10. Accesso agli impianti

- ¹ Il diritto di accedere e manipolare gli impianti della rete di distribuzione spetta esclusivamente alle persone espressamente autorizzate dall'Azienda.
- ² In caso di violazione del precedente articolo, l'Azienda si riserva di prendere le misure sanzionatorie applicabili al caso concreto con particolare riferimento alle disposizioni del Codice penale svizzero. Restano riservate le azioni di risarcimento dell'Azienda per il danno subito.

III. ALLACCIAMENTI

11. Componenti degli allacciamenti

- ¹ L'allacciamento è composto dalla condotta che consente il trasporto del gas dalla rete di distribuzione fino all'apparecchio di misura, ivi compresi gli organi di arresto, regolatori di pressione e filtro.

12. Proprietà allacciamento e dorsale

- ¹ Le parti di allacciamento su area pubblica e l'organo di arresto principale, rimangono di proprietà dell'Azienda.
- ² La parte rimanente appartiene al Titolare dell'allacciamento, fatta eccezione del contatore.
- ³ La dorsale è di proprietà dell'Azienda.

13. Domanda di allacciamento

- ¹ Nuovi allacciamenti e modifiche, ampliamenti o rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richiesti all'Azienda tramite l'apposito formulario e da essa autorizzati.
- ² Tali richieste devono essere inoltrate da un installatore concessionario e sottoscritte dal proprietario.
- ³ Il rilascio di singole autorizzazioni di allacciamento non obbliga l'Azienda a rilasciarne altre né ad estendere o potenziare quelle esistenti.

14. Tracciato e caratteristiche

- ¹ Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabilite dall'Azienda tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze indicate nella domanda di allacciamento.

15. Condizioni tecniche

- ¹ Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.
- ² In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.

- ³ Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un organo di arresto, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.
- ⁴ L'allacciamento deve essere idoneo al funzionamento con la pressione di rete stabilita dall'Azienda. Le eventuali modifiche necessarie sono a carico del Titolare dell'allacciamento.

16. Realizzazione

- ¹ Di regola l'allacciamento viene realizzato dall'Azienda. In casi particolari quest'ultima può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, ad installatori concessionari espressamente autorizzati.
- ² L'Azienda realizza l'allacciamento entro un termine stabilito tra le parti, allorquando tutte le condizioni tecniche e amministrative sono adempiute, con particolare riferimento all'ottenimento dei permessi di costruzione.
- ³ L'Azienda garantisce la regolare e conforme esecuzione dei lavori, provvedendo a sostituire a proprie spese, per un periodo di 2 (due) anni a decorrere dalla messa in esercizio, il materiale e gli impianti che si rivelassero difettosi.
- ⁴ I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel capitolo VII Aspetti finanziari.
- ⁵ Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione, sono eseguite dal Titolare dell'allacciamento a proprie spese.

17. Rifiuto di allacciamento

- ¹ L'Azienda può rifiutare un allacciamento in particolare allorquando le installazioni e gli apparecchi previsti:
- non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative di legge vigenti in materia;
 - perturbano o possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà dell'Azienda;
 - vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono installatori concessionari.
 - i costi relativi ai provvedimenti necessari all'eliminazione degli inconvenienti citati al cpv. precedente e derivanti dalla relativa messa in conformità della richiesta, sono a carico del Titolare dell'allacciamento.
- ² Queste disposizioni si applicano parimenti a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto o di cambiamento di apparecchi precedentemente ammessi o approvati.

18. Vetustà condotte

- ¹ Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 50 (cinquanta) anni.

19. Sostituzione allacciamento e dorsale

¹ Qualora per un riassetto generale della rete nella zona, l'allacciamento o la dorsale non offrissero più sufficienti garanzie di affidabilità o di sicurezza, è facoltà dell'Azienda decidere di intervenire per la relativa sostituzione. In particolare nei seguenti casi:

- limitata capacità di trasporto;
- non conformità alle vigenti normative;
- vetustà dell'allacciamento;
- ripetute perdite;
- altri motivi di ordine tecnico.

² I relativi costi di sostituzione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel capitolo VII Aspetti finanziari. In particolare questi costi sono posti integralmente a carico del Titolare dell'allacciamento (si

³ a su suolo pubblico che privato) e/o di chi è allacciato alla dorsale.

20. Manutenzione allacciamento e dorsale

¹ È facoltà dell'Azienda, decidere di intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:

- limitata manovrabilità degli organi di arresto;
- non conformità alle vigenti normative;
- ripetute perdite;
- altri motivi di ordine tecnico.

² Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del Titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel capitolo VII Aspetti finanziari.

³ Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà dell'Azienda (ivi compreso le dorsali) sono integralmente a carico dell'Azienda.

21. Modalità di intervento

¹ Di regola il Titolare dell'allacciamento e l'Abbonato vengono preventivamente informati in merito all'intervento di manutenzione e/o sostituzione dell'allacciamento e/o della dorsale. Restano riservati i casi d'urgenza.

² Nei casi in cui il Titolare dell'allacciamento non ottempera alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione e sostituzione dell'allacciamento, l'Azienda procede ai sensi del capitolo VII Aspetti finanziari.

22. Messa fuori esercizio

¹ Nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento, in caso di demolizione o ristrutturazione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento, l'Azienda provvede alla separazione dello stesso dalla condotta di distribuzione di regola a confine della proprietà pubblica. Le relative spese sono poste a carico del Titolare dell'allacciamento secondo quanto previsto nel capitolo VII Aspetti finanziari.

IV. INSTALLAZIONI INTERNE

23. Esecuzione

- ¹ Il Titolare dell'allacciamento di uno stabile è tenuto a far eseguire e mantenere in buono stato e riparare immediatamente qualsiasi difetto constatato in installazioni interne e apparecchi.
- ² I costi derivanti sono a carico del Titolare dell'allacciamento.
- ³ I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari (ai sensi della SSIGA).

24. Prescrizioni tecniche

- ¹ È obbligo del Titolare dell'allacciamento eseguire, mantenere e adeguare le installazioni interne conformemente ai disposti di legge, alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni particolari emanate dall'Azienda. I costi derivanti sono a carico del Titolare dell'allacciamento.
- ² Il Titolare dell'allacciamento è autorizzato ad usare gli apparecchi ammessi dalle prescrizioni e ordinanze esecutive e relative norme applicabili al settore, purché adatti alle capacità degli impianti di distribuzione, secondo la potenza concessa e a condizione che il loro uso non provochi perturbazioni alla rete, in particolare oscillazioni o abbassamenti anormali di pressione.
- ³ I provvedimenti necessari per l'eliminazione degli inconvenienti dovuti alla presenza di apparecchi non idonei oppure installati in modo inadeguato sono a carico del Cliente.
- ⁴ L'Azienda ha il diritto di mettere fuori servizio o di piombare senza preavviso alcuno qualsiasi installazione interna difettosa e tale da presentare rischi di esplosione o da mettere in pericolo persone o cose. In questa evenienza l'Azienda comunica tempestivamente con un rapporto scritto al Cliente e al proprietario dell'immobile le ragioni dell'avvenuto intervento e le modifiche richieste.

25. Collaudo

- ¹ L'Azienda o un terzo abilitato e da essa incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio.
- ² Il collaudo certifica la conformità alla domanda di allacciamento approvata dall'Azienda delle installazioni private. Esso si completa con la posa del contatore.
- ³ Qualora l'installazione privata non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, l'Azienda si riserva il diritto di non procedere all'erogazione del gas.
- ⁴ Tutti i costi supplementari derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del Titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.
- ⁵ Con il collaudo l'Azienda non si assume alcuna garanzia per le installazioni interne realizzate dall'installatore e per gli apparecchi di consumo posati.
- ⁶ Le spese di collaudo sono specificate nel capitolo VII Aspetti finanziari.

26. **Dovere di informazione**

- ¹ Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati preventivamente e per iscritto all'Azienda.
- ² Il Titolare dell'allacciamento e/o l'Abbonato sono tenuti a notificare all'Azienda danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze dirette o indirette alle infrastrutture dell'Azienda o causare problemi di sicurezza.
- ³ Tutti i costi che dovessero derivare all'Azienda dalla mancata comunicazione di quanto previsto dai capoversi precedenti, saranno addebitati al Titolare dell'allacciamento e/o all'Abbonato per quanto di loro spettanza e responsabilità.

27. **Controlli**

- ¹ L'Azienda deve poter avere in ogni tempo accesso alle installazioni interne per effettuare controlli.
- ² Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il Titolare dell'allacciamento, su intimazione dell'Azienda, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli. In caso di inadempienza si applica l'articolo 31.
- ³ Il controllo degli impianti da parte dell'Azienda non esclude né riduce in alcun modo la responsabilità dell'installatore e del Titolare dell'allacciamento.

28. **Responsabilità**

- ¹ Il Titolare dell'allacciamento e/o l'Abbonato e/o il Cliente rispondono, ognuno per quanto di propria spettanza e responsabilità, nei confronti dell'Azienda per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, insufficiente sorveglianza o manutenzione delle installazioni interne.
- ² Nei casi in cui non si riesca a stabilire appieno le varie responsabilità, il Titolare dell'allacciamento e/o Abbonato e/o il Cliente, rispondono solidamente nei confronti dell'Azienda.

V. **FORNITURA DEL GAS**

29. **Modalità di fornitura**

- ¹ La fornitura di gas avviene solo dopo la posa del contatore.
- ² La fornitura di gas avviene generalmente senza interruzioni, nei limiti delle tolleranze usuali di pressione e di potere calorico, riservate particolari disposizioni contrattuali.
- ³ È di competenza dell'Azienda prescrivere il tipo di gas, il suo potere calorico e la sua pressione di distribuzione.
- ⁴ Gli Abbonati/Clienti non hanno diritto ad alcuna indennità per danni diretti o indiretti a persone o cose causati da variazioni di pressione o potere calorico.

30. Limitazione o sospensione

- ¹ L'Azienda ha il diritto di limitare o sospendere temporaneamente la fornitura di gas, in particolare nei seguenti casi:
- a) forza maggiore, come ad esempio: eventi naturali, pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi;
 - b) eventi straordinari, quali: incendi, inondazioni, esondazioni, scariche atmosferiche, vento, neve, gelo, siccità, perturbazioni, cadute alberi;
 - c) attività legate all'esercizio: quali lavori di riparazione, di manutenzione o di ampliamento degli impianti;
 - d) disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
 - e) penuria di energia: nell'interesse di assicurare l'approvvigionamento del Paese;
 - f) interruzione o limitazione della fornitura di materia prima da parte del fornitore;
 - g) imposizione delle autorità competenti.
- ² L'Azienda provvede, laddove possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
- ³ Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono di regola notificate per tempo agli Abbonati attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'Abbonato avvertire tempestivamente gli eventuali inquilini.

31. Sospensione per singoli Clienti

- ¹ Oltre che nei casi già citati, l'Azienda si riserva il diritto di sospendere la fornitura di gas, con preavviso scritto (se la situazione non esige un intervento immediato) qualora il Cliente o chi per esso:
- a) utilizza impianti o apparecchi non conformi ai requisiti dell'articolo 24;
 - b) sottrae o consuma illecitamente gas contravvenendo alla legge e alle tariffe;
 - c) rifiuta o rende impossibile agli incaricati dell'Azienda l'accesso alle installazioni interne o al contatore;
 - d) non ottempera alle richieste di pagamento (mora) delle fatture scoperte;
 - e) non presenta/deposita la cauzione richiesta;
 - f) non si attiene alle prescrizioni del presente Regolamento.

32. Esclusione di responsabilità

- ¹ È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell'Azienda (e di conseguenza ogni richiesta di indennizzo) a seguito di interruzioni e/o sospensioni di fornitura, nei casi elencati agli articoli 30 e 31.

33. Obblighi del Cliente

- ¹ È compito dell'Abbonato adottare tutti i provvedimenti imposti dalle circostanze atti ad evitare l'insorgere di danni derivanti dall'interruzione/sospensione o ripristino della fornitura di gas.
- ² Spetta all'Abbonato avvertire tempestivamente gli eventuali inquilini affinché questi agiscano di conseguenza.

34. Divieto di cessione

¹ È vietato al Titolare dell'allacciamento, all'Abbonato o al Cliente, cedere gas a terzi o deviarlo verso altre destinazioni senza l'autorizzazione dell'Azienda.

35. Prelievo abusivo

¹ Chiunque preleva gas senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato all'Azienda.

² Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:

- posando derivazioni prima del contatore;
- azionando saracinesche d'arresto;
- utilizzando la fornitura per altri scopi rispetto a quelli previsti dalla categoria tariffale attribuita;
- utilizzando impianti non notificati nè approvati dall'Azienda.

³ Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e sanzioni previste al capitolo VIII Aspetti legali.

⁴ Resta riservata l'azione giudiziaria.

36. Richiesta di fornitura, disdetta, modifica o trasferimento di Abbonato

¹ La richiesta di fornitura di gas o di modifica dell'allacciamento deve essere effettuata tramite l'apposito formulario a disposizione sul sito dell'Azienda. La disdetta dell'allacciamento e il trasferimento dell'Abbonato e/o del Cliente devono essere inoltrate all'Azienda tramite richiesta cartacea oppure per e-mail. In casi specifici l'Azienda può richiedere una conferma scritta da parte del Cliente. La richiesta dovrà indicare l'indirizzo esatto del Cliente al nuovo domicilio, l'oggetto (punto di fornitura) da disattivare e la data desiderata della disattivazione e del trasferimento.

² Qualsiasi cambiamento dei dati forniti dal Cliente al momento della richiesta deve essere notificato immediatamente all'Azienda. Le spese derivanti dalla mancata comunicazione sono poste a carico del Cliente.

³ Il Cliente dovrà notificare le richieste di cui sopra con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di preavviso. L'Azienda provvederà di regola ad evaderle con decorrenza dal 4° (quarto) giorno lavorativo, effettuando anche le necessarie letture del contatore.

⁴ Tutti i costi derivanti dalle operazioni di cui sopra sono a carico di chi ne fa la richiesta secondo quanto indicato nel capitolo VII Aspetti finanziari.

37. Debitore nei confronti dell'Azienda

¹ Debitore nei confronti dell'Azienda è colui che richiede la fornitura di gas sino al momento in cui ha effetto la disdetta.

² Il Cliente è tenuto al pagamento di tutti gli scoperti fino alla lettura finale del contatore, da parte dell'Azienda. Le conseguenze finanziarie della mancata comunicazione della disdetta restano a carico del Cliente.

³ La temporanea inattività di impianti o apparecchi di uso stagionale o comunque saltuario, per i quali non è stata notificata regolare disdetta, non dispensa dal pagamento dell'eventuale abbonamento e/o degli altri costi fissi.

VI. APPARECCHI DI MISURA (CONTATORI)

38. Misura e lettura

- ¹ Il quantitativo di gas erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dall'Azienda, che ne assicura la lettura periodica.
- ² Letture supplementari richieste o causate dagli Abbonati (per esempio in caso di inaccessibilità all'apparecchio di misura) verranno fatturate a parte secondo il capitolo VII Aspetti finanziari.
- ³ In taluni casi all'Abbonato può essere richiesto di procedere personalmente alla lettura del contatore, comunicandone i dati rilevati all'Azienda.

39. Proprietà e manutenzione

- ¹ La proprietà del contatore è dell'Azienda, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.
- ² Soltanto gli incaricati dell'Azienda sono autorizzati ad eseguire qualsivoglia manipolazione dei contatori come pure sui sigilli apposti agli stessi.
- ³ Chiunque manomette i sistemi di conteggio del gas dell'Azienda o i relativi sigilli da essa apposti, è ritenuto responsabile del danno arrecato e ne sopporta le spese di revisione, di taratura e il costo del gas sottratto. L'Azienda può denunciare l'autore alle competenti autorità giudiziarie.

40. Ubicazione e posa

- ¹ L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda, tenuto conto delle esigenze del Titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
- ² Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, sollecitazioni meccaniche e di regola fuori dal locale riscaldamento, e deve essere facilmente accessibile in ogni momento agli incaricati dell'Azienda.
- ³ Le nuove costruzioni o le riattazioni (laddove possibile) devono essere predisposte ai sistemi di telelettura. Spetta al Titolare dell'allacciamento conformarsi a sue spese e seguire le disposizioni fornite dall'Azienda.

41. Responsabilità

- ¹ Laddove non vengono stabilite le rispettive responsabilità, il Titolare dell'allacciamento, l'Abbonato e/o il Cliente, sono tenuti solidamente nei confronti dell'Azienda al risarcimento dei danni al contatore non dovuti alla normale usura quali ad esempio: danneggiamenti, danni del fuoco o del gelo, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne.
- ² Il Titolare dell'allacciamento, l'Abbonato e/o il Cliente non devono apportare in nessun caso modifiche al contatore.

42. Verifica e contestazioni

- ¹ Qualora l'Abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni, può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà, se del caso, smontato dall'Azienda e sottoposto ad un controllo presso una stazione di taratura ufficiale.
- ² Nel caso in cui le indicazioni del contatore rimanessero dentro i limiti di tolleranza indicati dalle norme federali, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'Abbonato, in particolare quelle di smontaggio e rimontaggio del contatore e quelle del controllo della taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dall'Azienda, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

43. Disfunzioni

- ¹ Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata all'Azienda.
- ² Nel caso di cattivo o mancato funzionamento del contatore (e se la verifica non consente di stabilire il valore della correzione) il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti (di regola gli ultimi 5 anni), tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'installazione privata e nella sua utilizzazione.
- ³ Le disfunzioni accertate implicano la correzione del conteggio relativo al consumo per il periodo di funzionamento difettoso, ritenuto un massimo di 5 (cinque) anni retroattivi dal giorno della richiesta. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
- ⁴ Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estenderà unicamente al periodo accertato di errata misura/fatturazione.
- ⁵ L'Abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito in particolare di perdite dovute a difetti delle installazioni private o prelievi abusivi da parte di terzi.

44. Sottocontatori

- ¹ Di principio i sottocontatori non sono ammessi. Tuttavia in casi particolari, previo consenso dell'Azienda, l'Abbonato può posare dei sottocontatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. In questa evenienza devono essere osservate le prescrizioni tecniche.
- ² L'Azienda ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sottocontatori.

VII. ASPETTI FINANZIARI

45. Tassa di allacciamento

¹ Ogni nuovo allacciamento ad un immobile mai allacciato prima e ogni ampliamento di un allacciamento esistente sono soggetti al pagamento della relativa tassa di allacciamento. La tassa d'allacciamento è stabilita dal Municipio tramite apposita Ordinanza municipale, entro i limiti minimi e massimi indicati qui di seguito:

Tassa di allacciamento in base alla potenza allacciata	Minimo CHF	Massimo CHF
da 0 a 20 kW	600.-	1'200.-
da 21 a 200 kW	10.-/kW	50.-/kW
da 201 kW e oltre	5.-/kW	30.-/kW
costi di posa dell'allacciamento	costi effettivi	
spese di collaudo	200.-	400.-

² Il debitore della tassa di allacciamento è il Titolare dell'allacciamento. Spetta all'Azienda la competenza di stabilire quale tariffa deve essere applicata nei singoli casi, giusta l'art. 45 cpv. 1.

³ Per un aumento di potenza di un allacciamento esistente per il calcolo della tassa di allacciamento vale lo stesso schema tariffario, considerando la tassa d'allacciamento calcolata in base alla potenza aumentata.

⁴ I costi di realizzazione non comprendono le opere di genio civile, che rimangono a carico del Titolare dell'allacciamento.

⁵ Qualora si rendessero necessari ulteriori collaudi, gli stessi saranno fatturati agli installatori.

⁶ Una eventuale riduzione di potenza non dà diritto a nessuna restituzione della tassa di allacciamento precedentemente corrisposta.

46. Offerta e fatturazione tassa di allacciamento

¹ A fronte dell'avviso di installazione inoltrato da un installatore concessionario l'Azienda allestisce il contratto di allacciamento con l'indicazione della relativa tassa che il Titolare dell'allacciamento è tenuto a sottoscrivere per accettazione.

² A ricezione del contratto di allacciamento sottoscritto l'Azienda provvede all'emissione della fattura e della cedola per il pagamento di un acconto unico del 90%, da onorare prima dell'inizio dei lavori.

³ Al termine dei lavori il Titolare dell'allacciamento deve aver corrisposto l'intera quota (conguaglio), pena la mancata erogazione di gas.

⁴ Qualora il Titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico nei termini indicati, è data facoltà all'Azienda di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.

47. Altri costi di allacciamento

- ¹ I costi di manutenzione, sostituzione, messa fuori servizio dell'allacciamento sono a carico del Titolare dell'allacciamento. Nella misura in cui la potenza allacciata rimane invariata non viene prelevato nessun ulteriore contributo di allacciamento
- ² I costi causati da qualsiasi spostamento di un allacciamento esistente, non originato dall'Azienda, sono a carico di chi lo ha causato o richiesto.

48. Costi dorsale

- ¹ I costi di realizzazione e di sostituzione per vetustà della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati, proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.
- ² Allorquando si tratta di realizzare nuovi allacciamenti a partire da dorsali esistenti, l'Azienda valuterà caso per caso i costi relativi alla dorsale da imputare ai singoli titolari da allacciare, tenuto conto delle specifiche circostanze.

49. Prezzi di fornitura

- ¹ La fornitura del gas avviene contestualmente alle seguenti categorie tariffali:
- Categoria A: per allacciamenti fino a 20 kW compresi di potenza allacciata
 - Categoria B: per allacciamenti superiori a 20 kW e fino a 200 kW compresi di potenza allacciata
 - Categoria C: per allacciamenti superiori a 200 kW di potenza allacciata
- ² La fornitura viene fatturata periodicamente e contempla 3 componenti tariffali:
- abbonamento
 - potenza
 - consumo
- ³ La tariffa di abbonamento viene stabilita dal Municipio tramite apposita ordinanza entro i limiti minimi e massimi indicati qui di seguito:

Tariffa di abbonamento	Minimo CHF/mese	Massimo CHF/mese
Categoria A	5.-	30.-
Categoria B	10.-	40.-
Categoria C	20.-	70.-

- ⁴ La tariffa di potenza è calcolata sulla base dei kW di potenza installata che superano i 20 kW, viene stabilita dal Municipio tramite apposita ordinanza entro i limiti minimi e massimi indicati qui di seguito:

Tariffa di potenza	Minimo CHF CHF/kW/mese	Massimo CHF/kW/mese
Categoria A	Nessuna componente di potenza	
Categoria B	0.-	1.20
Categoria C	0.-	1.20

- ⁵ La tariffa di consumo, espressa in Fr/kWh, è calcolata sulla base dei kWh di energia consumata durante il periodo di fatturazione, viene stabilita dal Municipio tramite apposita ordinanza entro i limiti minimi e massimi indicati qui di seguito:

Tariffa di consumo	Minimo CHF/kWh	Massimo CHF/kWh
Categoria A	0.03	0.15
Categoria B	0.03	0.15
Categoria C	0.03	0.15

- ⁶ Il quantitativo dei kWh da fatturare è calcolato a partire dai m³ misurati al contatore e convertiti in kWh secondo la seguente formula (cfr. direttiva SSIGA G23):

$$\text{Energia termica in kWh} = \text{volume in m}^3 \times z \times H_{s,\text{eff}}$$

dove:

z = fattore di conversione da m³ del contatore cliente a Nm³ (metro cubo normalizzato: a pressione di 1013.25 mbar e a 0 °C), che dipende sostanzialmente dalla pressione di entrata dell'allacciamento;

$H_{s,\text{eff}}$ = potere calorifico superiore medio annuale in kWh/Nm³ secondo le caratteristiche del gas indicate dal fornitore.

- ⁷ Debitore dei costi di fornitura è l'Abbonato.
- ⁸ La Direzione dell'Azienda, in ossequio dell'art. 9 LOC e dell'art. 53 cpv. 4 del Regolamento comunale, ha facoltà di negoziare e stipulare contratti speciali di fornitura di con singoli Clienti che totalizzano una potenza installata di almeno 800 kW oppure che sono allacciati sulla condotta ad alta pressione¹; il margine massimo consentito è del 10% rispetto ai costi di fornitura sostenuti dall'Azienda.

50. Fatture e pagamenti

- ¹ La fornitura viene fatturata all'Abbonato ad intervalli regolari fissati dall'Azienda.
- ² Le fatture devono essere pagate entro e non oltre la scadenza indicata sulle stesse.
- ³ L'Azienda si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.
- ⁴ Gli errori delle fatture (per esempio errori di calcolo o applicazione errata della categoria tariffale) e errori nei pagamenti, possono essere rettificati in ogni momento, ma al massimo con retroattività di 5 (cinque) anni. La nuova fattura porrà rimedio, nel limite del possibile, agli errori sulla base di precedenti e successive indicazioni esatte. Restano riservati i casi di errori di misura del consumo del gas dovuti a cattivo funzionamento degli apparecchi contemplati all'articolo 43.

51. Procedura d'incasso ed esecutiva

- ¹ Di regola l'Azienda indirizza al Cliente in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento; scaduto tale termine sarà notificata una diffida di pagamento con la comminatoria che si procederà all'interruzione della fornitura di energia, una volta trascorso infruttuoso anche il termine della diffida. Le relative spese saranno a carico del Cliente, secondo quanto previsto dall'art. 60 del presente regolamento.
- ² Scaduto il termine assegnato con la diffida senza che il Cliente abbia proceduto al pagamento, rispettivamente senza aver esercitato la facoltà di reclamo/ricorso, l'Azienda può procedere con l'interruzione dell'erogazione del gas.
- ³ Le relative spese saranno a carico del Cliente, secondo quanto previsto dall'art. 60 del presente regolamento.
- ⁴ L'Azienda non risponde per danni causati in seguito alla sospensione della fornitura ai Clienti in mora con i pagamenti.
- ⁵ Qualora si rendesse necessario inoltrare una procedura d'incasso del credito scoperto per via esecutive e/o giudiziaria, le spese derivanti saranno poste integralmente a carico del Cliente, secondo quanto previsto dall'art. 60 del presente regolamento.

52. Ripristino della fornitura

- ¹ Il ripristino della fornitura avviene se è ossequiata una delle seguenti condizioni:
 - pagamento integrale dello scoperto e delle spese della procedura di incasso, giudiziaria o in altro modo generate all'Azienda;
 - definizione di un pagamento rateale (fino almeno al pagamento integrale del saldo degli scoperti).

53. Cauzione

- ¹ Ai Clienti che richiedono la fornitura di gas e a garanzia delle prestazioni erogate, l'Azienda può inoltre richiedere il deposito di una cauzione equivalente di regola al probabile consumo di un semestre.
- ² In caso di modifica delle circostanze, è facoltà dell'Azienda procedere ad un aumento dell'importo della cauzione prelevato in precedenza.
- ³ Di regola l'importo della cauzione non può superare il costo del presumibile consumo annuale.
- ⁴ La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.

54. Cauzione per commerci, servizi, industrie, enti pubblici

- ¹ Commerci, servizi, industrie, enti pubblici sono sempre tenuti al versamento della cauzione.
- ² In particolare sono tenuti al pagamento della cauzione, società in nome collettivo, società anonime, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata, società cooperative, associazioni, fondazioni.
- ³ Sono inoltre tenuti a versare la cauzione i titolari di ditte individuali, società semplici e liberi professionisti.

- ⁴ È facoltà dell'Azienda di rinunciare alla cauzione allorché il rischio di perdita dell'Azienda è minimo.
- ⁵ Possono essere inoltre esentati dal pagamento della cauzione enti pubblici (federali, cantonali, comunali) o società anonime a partecipazione maggioritaria di enti pubblici.

55. Cauzione per privati (economie domestiche)

- ¹ Sono tenuti al versamento della cauzione di regola i Clienti:
- domiciliati fuori dal comprensorio dell'Azienda;
 - notoriamente insolubili o sulla cui solvibilità sussistono dubbi;
 - condomini per i servizi comuni;
 - stranieri senza permesso di domicilio.

56. Cauzioni per altre prestazioni/servizi/prodotti

- ¹ Un Cliente può essere tenuto al pagamento di una cauzione per il gas benché non sia in ritardo con il pagamento delle relative fatture, ma in quanto presenta un rischio di perdita, in particolare a seguito di reiterati mancati pagamenti per altre prestazioni fornite dall'Azienda.

57. Inadempienza

- ¹ È facoltà dell'Azienda rifiutare o sospendere l'erogazione del gas ai Clienti che non depositano la cauzione richiesta entro il termine stabilito.

58. Restituzione della cauzione

- ¹ Di principio le cauzioni vengono restituite con la cessazione del rapporto commerciale, a condizione che non sussistano debiti nei confronti dell'Azienda.
- ² Per fondati motivi e unicamente per i privati, è facoltà dell'Azienda decidere di restituire la cauzione prima della fine del contratto, previa richiesta motivata del Cliente.
- ³ Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti sul c.c.p. o sul conto bancario, gli eventuali interessi maturati saranno pure inclusi.
- ⁴ Al momento della restituzione della cauzione verranno fatturate spese di gestione secondo quanto previsto dall'art. 60 del presente Regolamento.

59. Acquisizione cauzioni

- ¹ Le cauzioni non ritirate dai Clienti alla cessazione del rapporto commerciale (in giacenza) restano depositate presso l'Azienda sino a nuovo avviso.
- ² L'Azienda procederà in ogni tempo a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti qualora venissero presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito nonché la legittimazione a richiedere la restituzione (per esempio certificati ereditari, ecc.).

60. Spese generali e costi amministrativi

¹ Il tariffario è stabilito dal Municipio tramite apposita Ordinanza municipale, entro i limiti minimi e massimi indicati qui di seguito:

Pratiche amministrative	Minimo CHF	Massimo CHF
Mutazione dati contratto con preavviso di almeno cinque giorni lavorativi	30.-	60.-
Tassa di trapasso	10.-	30.-
Supplemento mutazione dati contratto con preavviso inferiore a cinque giorni lavorativi	10.-	80.-
Stampa copia bolletta	10.-	20.-
Spese di gestione cauzione (fatturate alla restituzione/annullamento)	20.-	50.-
Lettura supplementare contatore (Es. impedimento accesso contatore)	0.-	60.-
Ogni altro certificato, dichiarazione, atto o informazione scritta	0.-	100.-

Procedure d'incasso	Minimo CHF	Massimo CHF
Primo sollecito	0.-	5.-
Secondo sollecito	10.-	20.-
Diffida di pagamento	20.-	40.-
Procedura esecutiva: per ogni atto esecutivo	40.-	60.-
Interessi di mora dal 31esimo giorno	2%	10%
Costo rateizzazione (per piano rateale)	20.-	40.-
Costo sollecito ordine LSV/DD inadempito	20.-	40.-

² I prezzi indicati nelle precedenti tabelle non sono comprensivi di IVA, nè di ulteriori tasse o eventuali altri contributi di legge.

61. Prestazioni diverse

¹ Altre prestazioni dell'Azienda non specificatamente indicate nel presente Regolamento, verranno fatturate a regia.

VIII. ASPETTI LEGALI

62. Violazioni e abusi

¹ L'Azienda si riserva di procedere contro i contravventori al presente Regolamento secondo le norme del diritto cantonale e federale.

² Restano riservate le disposizioni penali.

63. Abusi di prelievo e/o tariffa

¹ Qualora il Cliente o chi per esso contraviene intenzionalmente alle disposizioni tariffali o inganna in qualsiasi altra forma l'Azienda, è tenuto a rimborsare l'importo sottratto compresi interessi e spese.

² L'Azienda si riserva di denunciare il fatto all'Autorità penale e civile.

64. Contestazioni di ordine tecnico

- ¹ Per le contestazioni di ordine tecnico farà stato il giudizio della SSIGA.
- ² Per le contestazioni relative agli apparecchi di misura si rinvia all'articolo 42.
- ³ Tutti gli eventuali costi derivanti dalla contestazione saranno posti a carico della parte soccombente.

65. Diritto applicabile, Tribunali ordinari e foro

- ¹ Le contestazioni di ordine giuridico sono regolamentate dalle normative del diritto federale e cantonale e saranno risolte dalle istanze e dai Tribunali ordinari.
- ² Foro competente per le contestazioni di diritto civile è quello di Mendrisio.

IX. DISPOSIZIONI FINALI

66. Approvazione

- ¹ Il presente Regolamento ha validità con l'approvazione da parte da parte di Municipio, Consiglio Comunale e Consiglio di Stato (Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti locali).

67. Entrata in vigore

- ¹ Il presente Regolamento, approvato dal Municipio di Mendrisio il 16 luglio 2019, con risoluzione no. 10496, dal Consiglio Comunale di Mendrisio il 7 ottobre 2019 e dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali il 17 dicembre 2019 (151-RE-15361), entrano in vigore il 1° gennaio 2020.
- ² Il presente Regolamento sostituisce e annulla ogni precedente disposizione in materia.